

VERBALE DI ASSEMBLEA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2016 (duemilasedici) questo giorno di lunedì 27 (ventisette) del mese di giugno alle ore 10 (dieci).

In Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37 - presso la sede della Società Carraro S.P.A.

A richiesta della Società "**CARRARO S.P.A.**" - con sede in Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37 - Cap. Soc. Euro 23.914.696,00 i.v. società quotata - codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Padova 00202040283 - R.E.A. n. 84033, allo scopo di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti della società predetta, assemblea indetta in questa sede, per questo giorno ed ora, in unica convocazione, io Dr. Carlo Alberto Busi, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova con residenza in Camposampiero (PD), mi sono qui recato e quivi davanti a me si è costituito il Signor:

- CARRARO ENRICO nato a Padova il giorno 17 aprile 1962 residente a Padova - Via Mantegna n. 2/A - codice fiscale CRR NRC 62D17 G224N.

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Comparsante cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale avendo i requisiti di legge e con il mio consenso rinuncia a richiedere l'assistenza dei testimoni a questo atto.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale il signor Enrico Carraro, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara innanzitutto di dare il benvenuto agli intervenuti a questa assemblea della CARRARO S.P.A. che si tiene oggi in unica convocazione alle ore 16 (sedici) presso la sede sociale

Informa

- che ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- che la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la ver-

Registrato a Padova 2

il _____

al n. _____ esatti

Euro _____

Depositato presso il Registro Imprese di

in data _____

al n. _____

balizzazione della riunione e di documentare

quanto trascritto nel verbale, come precisato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti;

- che la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti.

Invita a fungere da segretario della presente assemblea il Notaio Dr. Carlo Alberto Busi e precisa che questi farà luogo a verbalizzazione per atto pubblico notarile.

Chiede all'assemblea se è d'accordo:

L'assemblea all'unanimità dei votanti approva senza nessun voto contrario nè astensioni per alzata di mano.

Constata a mezzo di me Notaio che finora sono presenti n. 5 (cinque) intervenuti, con diritto di voto in proprio o per delega rappresentanti in proprio o per delega soci titolari di n. 30.302.556 azioni tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 65,889732% del capitale sociale.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" il relativo foglio presenze.

Il Presidente comunica e da atto:

che l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato per estratto sul quotidiano "MF - Milano Finanza" in data 28 maggio 2016 per esteso, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo (www.linfo.it) e sul sito internet della Società in pari data e che nell'avviso è stata data notizia del deposito della documentazione relativa all'ordine del giorno, a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; copia dell'avviso è stata inoltrata a Borsa Italiana S.p.A;

che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né proposte di delibera sugli argomenti di cui sopra ai sensi e nel termine di 10 giorni di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

che l'ordine del giorno prevede:

1. Modifiche statutarie finalizzate all'introduzione delle Azioni B; delibere inerenti e conseguenti;

2. Aumento di capitale in opzione ex art. 2441 Cod. Civ. e relativa modifica statutaria; delibere inerenti e conseguenti;

che sono presenti, oltre ad esso Presidente del

Consiglio di Amministrazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

ALBERTO NEGRI Amministratore Delegato

TOMASO CARRARO Vice Presidente

FABIO BUTTIGNON Consigliere

MARINA MANNA Consigliere

che hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Riccardo Arduini, e Marina Pittini;

che sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:

Saverio Bozzolan Presidente

Stefania Centorbi Sindaco Effettivo

Andrea Cortellazzo Sindaco Effettivo

che il capitale sociale è pari a Euro 23.914.696,00 interamente versato, suddiviso in n. 45.989.800 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna;

che, con riferimento all'ultimo stacco cedole, il numero degli azionisti risultanti a Libro Soci è 5.599;

che la Società alla data del 24 giugno 2016 deteneva nel proprio portafoglio n. 2.626.988 azioni proprie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, pari al 5,71% del capitale sociale, regolarmente contabilizzate, che, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice civile, sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il cui diritto di voto è sospeso;

Informa i signori azionisti e loro rappresentanti:

che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari sarà allegato al verbale dell'assemblea;

che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;

che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;

che un rendiconto sintetico delle votazioni con-

tenente il numero delle azioni rappresentate in
Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero delle astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro cinque giorni dalla data odierna;

che in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, nonché da altre informazioni a disposizione della società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Partecipante	N. azioni	%
FINAID S.p.A.	18.372.203	42,369
Carraro Mario	2.005.911	4,626
Alessandri Chiara	1.202.395	2,773
Julia Dora Koranyi Arduini	9.098.449	20,982

Invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Non essendo intervenuto nessuno il Presidente ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente precisa infine che CARRARO S.P.A. non è soggetta ad altrui direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile.

Il Presidente dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale sottoscritto in data 26 ottobre 2015 e successivamente modificato in data 27 maggio 2016 tra Finaid Attività Industriali Diversificate S.p.A. e la Signora Julia Dora Koranyi Arduini di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998, avente ad oggetto, inter alia, i limiti al trasferimento delle azioni detenute in Carraro da Finaid e dalla Signora Arduini ed i diritti di governance attribuiti alla Signora Arduini.

L'estratto del patto è stato diffuso al pubblico, a cura di Carraro Spa, con le modalità indicate ai sensi delle disposizioni regolamentari applicabili e messo a disposizione sul sito della Società; del patto è stata altresì data pubblicità mediante il deposito presso il registro delle imprese di Padova.

Il Presidente dichiara che sono state espletate le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in merito agli obblighi di pubblicità del suddetto patto.

Informa altresì, che la CONSOB ha raccomandato di permettere che esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione che certifica il bilancio della Società, assistano all'assemblea;

ricorda la consuetudine dell'assemblea della Carraro ad aderirvi e segnala la presenza, per necessità operative, di alcuni dipendenti della Società.

Conseguentemente sono ammessi quali uditori giornalisti, analisti e rappresentanti della società di revisione

Comunica

- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto sociale;

- che, la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non ha designato il rappresentante di cui all'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998;

- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998;

- che la Società ha regolarmente espletato nei confronti della CONSOB gli adempimenti informativi di cui alla delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno all'assemblea, è stata depositata nei termini presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.it), pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;

- che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Ciò premesso, il Presidente dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto sociale, l'assemblea straordinaria degli azionisti - in unica convocazione - per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Prega gli azionisti nel limite del possibile, di

non lasciare la sala nel corso dell'assemblea.

Chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Invita i partecipanti che desiderassero intervenire nella discussione a utilizzare il microfono messo a disposizione dalla persona a ciò incaricata.

Informa che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione.

La richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta stessa.

Coloro che avranno chiesto la parola avranno la facoltà di sintetica replica.

Invita coloro che intendano prendere la parola di essere per quanto possibile sintetici, non solo come atto di cortesia nei confronti di tutti i presenti, ma anche per consentire il maggior numero di interventi. In ogni caso, invita a limitare a 5 (cinque) minuti la durata di ciascun intervento. Trascorso tale termine, si riserva di togliere la parola - previo richiamo - al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente da quindi inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno che contempla: Modifiche statutarie finalizzate all'introduzione delle Azioni B; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa degli Amministratori è stata regolarmente inviata alla Consob, è stata depositata nei termini presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.it), pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti. Propone pertanto di limitare la lettura alla sola proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente pone in votazione la suddetta pro-

posta.

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.

Io Notaio constato che non ci sono variazioni nelle presenze.

L'assemblea all'unanimità dei votanti approva senza nessun voto contrario nè astensioni per alzata di mano.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera Assembleare, nella parte relativa ai soli commi modificati degli articoli statutari alla quale seguirà la discussione.

Intervengo io Dott. Busi Carlo Alberto Notaio e do lettura della proposta di delibera:

L'Assemblea degli azionisti di Carraro S.p.A. riunita il 27 giugno 2016, validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria:

- esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;

DELIBERA

(i) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

"Art. 5

5.1 Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicentonovantasei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantanovemilaottocento) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 cadauna (zero virgola cinquantadue).

5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 5.10.

5.3 La Società può emettere azioni di categoria B ("Azioni B"), che non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea Straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili.

5.4 Per l'effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o

raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri

adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.

5.5 Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni e, al momento della cessione, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.

5.6 Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l'ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo disciplinata ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("Tuf")) non ecceda il 29,9% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

5.7 Nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio, ciascun socio titolare di Azioni B, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l'efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell'offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all'offerente.

5.8 Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie di cui al precedente paragrafo 5.6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla

conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

5.9 Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie di cui al precedente paragrafo 5.6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

5.10 Ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) in presenza dei seguenti requisiti:

(a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi;

(b) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito secondo quanto previsto dai successivi commi (l' "Elenco Speciale"), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

5.11 La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale secondo quanto stabilito dall'art. 143 quater del Reg. Emitten-

ti, la cui disciplina, ivi incluse le modalità e i tempi di aggiornamento, è prevista dall'apposito regolamento dell'Elenco Speciale (il "Regolamento dell'Elenco Speciale").

Al fine di ottenere il beneficio della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, gli Azionisti devono iscriversi nell' Elenco Speciale mediante presentazione di una richiesta scritta secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Elenco Speciale. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

5.12 Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Elenco Speciale.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato, comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del voto o la perdita della titolarità del diritto di reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

5.13 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

(a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quanto ciò comporti una perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

(b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

5.14 La maggiorazione del diritto di voto si conserva:

(a) in caso di trasferimento delle azioni con voto maggiorato per successione a causa di morte

a favore dell'erede e/o legatario ovvero per effetto di trasferimento, a titolo gratuito, in forza di un patto di famiglia ovvero per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari. In tali casi, si conserva, altresì, l'anzianità maturata con riferimento all'iscrizione nell'Elenco Speciale;

(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Si conserva, altresì, l'anzianità maturata dal titolare originario prima della fusione o della scissione, in relazione al periodo di iscrizione nell'Elenco Speciale;

5.15 La maggiorazione del diritto di voto si estende:

(a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione.

(b) alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione e di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

Nei predetti casi di estensione (a) e (b), per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione, la medesima sarà attribuita alle nuove azioni mediante iscrizione nell'Elenco Speciale e per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), sarà conservata l'anzianità di iscrizione nell'Elenco Speciale delle azioni originarie.

5.16 E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.

5.17 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti

in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

La Società ha la facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni e cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre azioni categorie di azioni.

Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.

L'Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2016 ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale a pagamento in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 54.000.000,00 da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile con offerta di azioni ordinarie ovvero azioni B) a scelta dei sottoscrittori, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2016 alle condizioni deliberate in assemblea, al verificarsi delle condizioni di legge e nel rispetto dei principi guida precisati nella relazione illustrativa degli amministratori inviata alla Consob e depositata ai sensi di legge nelle competenti sedi."

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

"Chiede se ci sono interventi.

Interviene l'azionista Franco Belgiorno Nettis il quale dichiara di rappresentare n. 113.060 azioni sociali, che chiede informazioni circa la funzione delle azioni di categoria B, prive del diritto di voto.

Il Presidente passa la parola al Dr Mario Tolusso, Direttore Affari Legali della società, che

illustra come ai sensi del patto parasociale

sottoscritto dagli azionisti Finaid S.p.A. e Julia Dora Koranyi Arduini, gli stessi si sono impegnati a versare, ai fini dell'Aumento di Capitale, in conto aumento capitale, rispettivamente, Euro 14.000.000,00 per quanto riguarda Finaid ed Euro 20.000.000,00 per quanto riguarda la Signora Arduini, immediatamente dopo l'assemblea;

L'Aumento di capitale avrà ad oggetto azioni ordinarie ed azioni di categoria B convertibili in azioni ordinarie da offrirsi a tutti gli azionisti allo stesso prezzo, che sceglieranno se ricevere azioni di categoria B o azioni ordinarie.

Al fine di evitare che a seguito della sottoscrizione la Signora Arduini arrivi a detenere una partecipazione nel capitale sociale di Carraro uguale o superiore al 30% del capitale sociale con diritto di voto e, conseguentemente, a far scattare l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per la Signora Arduini ai sensi del TUF, la Signora Arduini si è impegnata a richiedere azioni di categoria B per la porzione di nuove azioni emesse che superi il 30% del capitale sociale con diritto di voto detenuto dalla stessa .

Viene infine ricordato che in data 24 giugno 2016 Consob ha espresso parere favorevole con riguardo all'impegno assunto dalla Signora Arduini, ritenendo che non ricorrano i presupposti per il sorgere di un obbligo Opa."

Nessuno intervenendo ulteriormente il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, di cui è già stata data lettura.

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.

Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni nelle presenze.

L'assemblea approva a maggioranza per alzata di mano, con il voto favorevole di n. 4 (quattro) azionisti per complessive n. 30.189.496 azioni pari al 65,643895% senza nessun voto contrario, con astenuti n. 1 (uno) azionista per complessive n. 113.060 azioni pari allo 0,245837%.

Si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** l'elenco dei voti espressi sul primo punto all'ordine del giorno dal quale si evince che il capitale sociale intervenuto ha votato a favore

della deliberazione con n. 30.189.496 azioni pari al 65,643895% del capitale sociale, con nessun voto contrario e con n. 113.060 azioni astenute pari allo 0,245837%.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno che reca: "Aumento di capitale in opzione ex art. 2441 Cod. Civ. e relativa modifica statutaria; delibere inerenti e conseguenti".

Ricordo che la Relazione illustrativa degli Amministratori è stata regolarmente inviata alla Consob, è stata depositata nei termini presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.it), pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti.

Fa presente come in detta relazione si dia conto dell'impegno assunto dagli Azionisti Finaid S.p.A. e Julia Dora Koranyi Arduini che verseranno in "conto aumento capitale", rispettivamente gli importi di Euro 14.000.000,00 e Euro 20.000.000,00, immediatamente dopo questa Assemblea Straordinaria degli Azionisti e come in detta relazione siano precisati i criteri guida che potrà seguire il Consiglio di Amministrazione nell'esecuzione dell'aumento di capitale in modo da garantire una piena parità di trattamento fra tutti gli azionisti.

Propongo pertanto di limitare la lettura alla sola proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.

L'assemblea approva a maggioranza per alzata di mano, con il voto favorevole di n. 4 (quattro) azionisti per complessive n. 30.189.496 azioni pari al 65,643895% senza nessun voto contrario, con astenuti n. 1 (uno) azionista per complessive n. 113.060 azioni pari allo 0,245837%.

Il Presidente chiede al Notaio di dare lettura della proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

Intervengo io Dott. Busi Carlo Alberto Notaio e do lettura della proposta di delibera:

"L'Assemblea degli azionisti di Carraro S.p.A. riunita il 27 giugno 2016, validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria:

- esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998,

n. 58 e dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;

- preso atto delle relative proposte di deliberazione;

DELIBERA

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 54.000.000,00 da eseguirsi in forma scindibile entro il 31 dicembre 2016 previa iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, una volta verificate le condizioni di legge si avrà l'efficacia immediata di ciascuna sottoscrizione dell'aumento di capitale, mediante emissione di azioni ordinarie ovvero Azioni B a scelta dei sottoscrittori, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile per un prezzo unitario per azione che dovrà essere il maggiore tra:

(a) la media dei corsi di borsa dei 6 mesi precedenti la data del 27 maggio 2016 (data in cui si è riunito il Consiglio di Amministrazione per convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti) e

(b) la media dei corsi di borsa dei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del prospetto informativo relativo alle azioni di nuova emissione;

fermo restando che al Consiglio è comunque lasciata la facoltà - laddove ne ravvisi l'opportunità anche funzionalmente all'andamento della Società e a proprio insindacabile giudizio - di anticipare la data della determinazione del prezzo di sottoscrizione ad una data anteriore a quella della pubblicazione del prospetto informativo essendo inteso che in tale ultimo caso il prezzo sarà pari alla più alta fra la media di cui al precedente punto a) e quella dei sei mesi antecedenti tale anticipata determinazione;

(i) per i fini di cui al presente punto (1), di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di determinare precisamente il prezzo unitario delle nuove azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo) sulla base dei criteri specificati in questa delibera e in esecuzione di quanto previsto nella relazione illustrativa;

(ii) il numero puntuale delle azioni di nuova emissione che saranno offerte in considerazione di quanto previsto sub (i), nonché il rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di

opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli azionisti.

Il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato il 31 dicembre 2016; nel caso che a quella data tale aumento risulti solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione mediante esercizio dei diritti di opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. salvo quanto eventualmente meglio precisato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.

I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. l'ultimo giorno dell'offerta in opzione, salvo quanto eventualmente meglio precisato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione ed avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione

E' attribuito al Consiglio di Amministrazione anche in esecuzione di quanto previsto nella relazione illustrativa ogni più ampio potere di:

(i) porre in essere ogni adempimento, previsto dalla normativa vigente in materia, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni adempimento connesso e strumentale alla pubblicazione del prospetto informativo, all'offerta in opzione e alla quotazione delle azioni di nuova emissione, alla procedura relativa all'offerta in opzione e alla trattazione dei diritti eventualmente non esercitati il tutto secondo quanto previsto nella relazione illustrativa; nonché

(ii) definire la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale di cui al presente punto 1, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo la tempistica per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione e dell'offerta dei diritti eventualmente rimasti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine del 31 dicembre 2016.

2. di modificare l'articolo 5 dello Statuto della Società come indicato nella Relazione degli Amministratori, con mandato al Presidente del

Consiglio di Amministrazione di fare luogo al

deposito dell'attestazione di cui all'articolo 2444 del Codice Civile ed a testi di statuto aggiornati in esito alla sottoscrizione degli aumenti del capitale testé deliberati, aggiornamenti che in questa sede fin d'ora si approvano, in relazione alla adeguata indicazione dell'ammontare del capitale sociale, del numero delle azioni in cui il medesimo è suddiviso, nonché all'adeguamento e alla finale soppressione delle clausole transitorie sopra approvate."

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Chiede se ci sono interventi.

Non essendoci alcun intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione per alzata di mano la proposta delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno di cui è già stata data lettura.

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.

Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni nelle presenze.

L'assemblea approva a maggioranza per alzata di mano, con il voto favorevole di n. 4 (quattro) azionisti per complessive n. 30.189.496 azioni pari al 65,643895% senza nessun voto contrario, con astenuti n. 1 (uno) azionista per complessive n. 113.060 azioni pari allo 0,245837%.

Si allega al presente atto sotto la lettera "C" l'elenco dei voti espressi sul secondo punto all'ordine del giorno dal quale si evince che il capitale sociale intervenuto ha votato a favore della deliberazione con n. 30.189.496 azioni pari al 65,643895% del capitale sociale, con nessun voto contrario e con n. 113.060 azioni astenute pari allo 0,245837%.

Il Presidente fa presente come in conseguenza della sopra adottata deliberazione di modifica dell'art. 5) dello statuto riguardante il primo punto all'ordine del giorno ossia "modifiche statutarie finalizzate all'introduzione delle azioni B) sia stato aggiornato il testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "D", testo di statuto che in calce all'articolo 5) dà conto anche della delibera di aumento del capitale allo stato solo deliberato ed in attesa di sottoscrizione, una volta verificate le necessarie condizioni di legge.

Poiché non vi è altro da deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e in particolare

ringrazia i Consiglieri e Sindaci uscenti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.50 (dieci e cinquanta minuti).

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

RICEVUTO

Io Notaio ho letto al comparente che lo ha approvato questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su cinque fogli per pagine sedici e fin qui della presente.

Sottoscritto alle ore 10.50 (dieci e cinquanta minuti).

F.TO. ENRICO CARRARO

F.TO. DOTT. CARLO ALBERTO BUSI NOTAIO (SIGILLO)



Assemblea straordinaria degli azionisti in data 27 giugno 2016

PRESENZE (per ordine d'arrivo)

ORD	AZIONISTA	N. AZIONI	%	EVENTUALE VINCOLO A FAVORE DI	DELEGATO
1	CARRARO MARIO	137.638	0,299279		
2	CARRARO MARIO	2.072.899	4,507302		
3	FINAID	4.400.000	9,567339	CARVENETO	
4	FINAID	920.564	2,001670		
5	FINAID	833.135	1,811565		
6	FINAID	3.866.504	8,407308	MONTE PASCHI	
7	FINAID	5.957.000	13,127267	POPOLARE DI VICENZA	
8	FINAID	1.395.000	3,033281	POPOLARE DI MILANO	
9	KORANYI-ARDUINI JULIA DORA	8.404.361	18,274402		
10	BELGIORNO NETTIS FRANCO	25.560	0,055578		
11	BELGIORNO NETTIS FRANCO	72.500	0,157644		
12	BELGIORNO NETTIS FRANCO	15.000	0,032616		
13	ALESSANDRI CHIARA	1.202.395	2,514482		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
TOT		30.302.556	65,889732		

Allegato A al atto ISP n° 25863 racc. n° 14580

27/06/2016

Fri; Enrico Casco, dott. Carlo Alberto Rossi Morato (Finco)



Assemblea straordinaria degli azionisti in data 27 giugno 2015


PRESENZE (per ordine d'arrivo)

Ordine del giorno 1

ORD	AZIONISTA	N. AZIONI	%	Pare Straordinaria N. AZIONI			Pare Straordinaria %			EVENTUALE VINCOLO A FAVORE DI	DELEGATO
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Favorevole	Contrario	Astenuto		
1	CARRARO MARCO	137.038	0,299276	137.038			0,299276				
2	CARRARO MARCO	2.072.899	4,507302	2.072.899			4,507302				
3	FINAID	4.400.000	9,567338	4.400.000			9,567338			CARVENETO	
4	FINAID	920.562	2,001670	920.562			2,001670				
5	FINAID	833.135	1,811660	833.135			1,811660				
6	FINAID	3.556.504	7,827308	3.556.504			7,827308				
7	FINAID	6.357.500	14,027287	6.357.500			14,027287				
8	FINAID	1.356.500	2,983281	1.356.500			2,983281				
9	KORANYI LARDUINI JULIA DORA	8.404.351	18,274482	8.404.351			18,274482			MONTE PASCHI POPOLARE DI VICENZA POPOLARE DI MILANO	
10	BELGIORNO NETTIS FRANCO	24.550	0,054576	24.550			0,054576				
11	BELGIORNO NETTIS FRANCO	72.500	0,157544	72.500			0,157544				
12	BELGIORNO NETTIS FRANCO	15.000	0,033013	15.000			0,033013				
13	ALESSANDRI CHIARA	1.202.365	2,644482	1.202.365			2,644482				
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
TOT		30.302.558	65,847732	30.169.498			113.000	85.043.895		0,241587	

27/06/2015

F.Fi: Fulvio Carraro, Dott. Carlo Augusto Sestini (Sicilino)



Assemblea straordinaria degli azionisti in data 27 giugno 2016

PRESENZE (per ordine d'arrivo)

Ordine del giorno 2

ORD	AZIONISTA	N. AZIONI	%	Parte Simordinaria N. AZIONI			Parte Straordinaria %			EVENTUALE VINCOLO A FAVORE DI	DELEGATO
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Favorevole	Contrario	Astenuto		
1	CARRARO MARIO	157.838	0,25876	157.838			0,25876				
2	CARRARO MARIO	2.572.859	4,507362	2.572.859			4,507362				
3	FINAID	4.400.500	6,607138	4.400.500			6,607138			CARIVENETO	
4	FINAID	320.954	0,001670	320.954			0,001670				
5	FINAID	823.135	0,011565	823.135			0,011565				
6	FINAID	3.865.504	0,0407368	3.865.504			0,0407368				
7	FINAID	6.967.002	0,107287	6.967.002			0,107287				
8	FINAID	1.355.002	0,0203281	1.355.002			0,0203281				
9	KORANYI-ARDUINI JULIA DORA	8.464.361	0,1274402	8.464.361			0,1274402			MONTE PASCHI POPOLARE DI VICENZA POPOLARE DI MILANO	
10	BELGIORNO NETTIS FRANCO	27.990	0,0005573	27.990			0,0005573				
11	BELGIORNO NETTIS FRANCO	73.500	0,001144	73.500			0,001144				
12	BELGIORNO NETTIS FRANCO	15.200	0,0003716	15.200			0,0003716				
13	BELGIORNO NETTIS FRANCO	1.202.395	0,0174482	1.202.395			0,0174482				
14	ALESSANDRI CHIARA										
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
TOT		35.302.562	95,896732	30.189.496			113,660	65.643.695			5.245,237

27/06/2016

F.F.: Enrico Cusano, Ass. con ADRESO BONS Molino (Siglio)



ALLEGATO "D" AL N. 25863/14590 DI REP./RACC.

STATUTO

Art.1

E' costituita una Società per Azioni avente la denominazione "**CARRARO S.P.A.**".

Art. 2

La società ha per oggetto:

a) La produzione, commercializzazione e progettazione di assali, trasmissioni e componenti meccanici in genere per trattori, macchine movimento terra, carrelli elevatori, automobili, camion, autobus e macchine speciali, nonché la produzione di trattori;

b) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti;

finanziare e coordinare tecnicamente e finanziariamente le società ed enti nei quali partecipa.

La società, potrà inoltre acquistare, vendere, permutare, costruire in economia o mediante appalto beni immobili sia rustici che urbani, tanto civili che industriali, locare e gestire detti beni;

c) l'assunzione di rappresentanze, per attività analoghe, affini o comunque connesse a quanto specificato al punto a); vendita di pezzi di ricambio;

d) la Società potrà, inoltre, prestare avalli e fidejussioni di qualsiasi genere e natura, per qualsiasi importo e periodo di tempo, con o senza garanzie reali, a favore di terzi, persone, enti, o società; tale facoltà potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 28 dello statuto;

e) stipulare ed eseguire anche mediante la stipulazione di contratti atipici, qualunque altra operazione finanziaria che interessi la società o rientri o sia collegata in modo anche indiretto al proprio scopo sociale o con quello della società cui partecipa.

Art.3

La sede sociale è in Campodarsego (PD).

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie e filiali in altre località sia in Italia che all'estero, nonché trasferire la sede sociale purchè nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art.4

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà es-

sere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5

5.1 Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicentonovantasei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantanovemilaottocento) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 cadauna (zero virgola cinquantadue).

5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 5.10.

5.3 La Società può emettere azioni di categoria B ("Azioni B"), che non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea Straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili.

5.4 Per l'effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.

5.5 Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni e, al momento della cessione, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.

5.6 Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l'ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllan-

te, dalle società controllate e dalle società

soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo disciplinata ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("Tuf") non ecceda il 29,9% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

5.7 Nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio, ciascun socio titolare di Azioni B, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l'efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell'offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all'offerente.

5.8 Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie di cui al precedente paragrafo 5.6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

5.9 Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie di cui al precedente paragrafo 5.6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dal-

la normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

5.10 Ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) in presenza dei seguenti requisiti:

(a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi;

(b) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito secondo quanto previsto dai successivi commi (l' "Elenco Speciale"), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

5.11 La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale secondo quanto stabilito dall'art. 143 quater del Reg. Emittenti, la cui disciplina, ivi incluse le modalità e i tempi di aggiornamento, è prevista dall'apposito regolamento dell'Elenco Speciale (il "Regolamento dell'Elenco Speciale").

Al fine di ottenere il beneficio della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, gli Azionisti devono iscriversi nell' Elenco Speciale mediante presentazione di una richiesta scritta secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Elenco Speciale. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

5.12 Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Elenco Speciale.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato, comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di

voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggioranza del voto o la perdita della titolarità del diritto di reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

5.13 La maggioranza del diritto di voto viene meno:

(a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quanto ciò comporti una perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

(b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

5.14 La maggioranza del diritto di voto si conserva:

(a) in caso di trasferimento delle azioni con voto maggiorato per successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario ovvero per effetto di trasferimento, a titolo gratuito, in forza di un patto di famiglia ovvero per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari. In tali casi, si conserva, altresì, l'anzianità maturata con riferimento all'iscrizione nell'Elenco Speciale;

(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Si conserva, altresì, l'anzianità maturata dal titolare originario prima della fusione o della scissione, in relazione al periodo di iscrizione nell'Elenco Speciale;

5.15 La maggioranza del diritto di voto si estende:

(a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione.

(b) alle azioni assegnate in cambio di quelle a

cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione e di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

Nei predetti casi di estensione (a) e (b), per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione, la medesima sarà attribuita alle nuove azioni mediante iscrizione nell'Elenco Speciale e per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), sarà conservata l'anzianità di iscrizione nell'Elenco Speciale delle azioni originarie.

5.16 E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.

5.17 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

La Società ha la facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni e cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre azioni categorie di azioni.

Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto

dall'art. 2357 del Codice Civile.

L'Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2016 ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale a pagamento in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 54.000.000,00 da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile con offerta di azioni ordinarie ovvero azioni B) a scelta dei sottoscrittori, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2016 alle condizioni deliberate in assemblea, al verificarsi delle condizioni di legge e nel rispetto dei principi guida precisati nella relazione illustrativa degli amministratori inviata alla Consob e depositata ai sensi di legge nelle competenti sedi.

Art. 6

Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima nel rispetto delle leggi vigenti.

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società ed i soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

Art. 7

La convocazione delle assemblee generali spetta al Consiglio di amministrazione, salvo i casi per i quali la legge e lo statuto dispongano diversamente.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 cod. civ., nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, nel caso in cui i titoli della società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura o decadenza dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-*bis*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Art. 8

L'assemblea dei soci deve essere immediatamente convocata quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. La relativa domanda deve essere inviata al presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con indicazione degli argomenti da trattare, allegando idonea documentazione attestante i singoli possessi azionari alla data di spedizione della lettera raccomandata.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 9

La convocazione delle assemblee generali è fatta nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari; qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, l'avviso di convocazione potrà essere pubblicato anche su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" o "MF - Milano Finanza".

L'avviso contiene l'indicazione dell'ora, del

giorno, del mese e dell'anno, del luogo della adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni nei casi previsti dalla legge), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni (ovvero almeno sette giorni nei casi previsti dalla legge) prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

L'Assemblea straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

Art.10

In mancanza delle formalità espresse dall'art. 9 del presente statuto, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in questo caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11

L'assemblea di seconda o terza convocazione deve distare almeno 24 ore da quella di prima o seconda convocazione quando la sua convocazione risulti nel medesimo avviso dell'assemblea di prima o seconda convocazione.

Se il giorno per la seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso suddetto, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione o seconda ed il

termine stabilito per la pubblicazione dell'Avviso è ridotto a dieci giorni, purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ricevuto una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Art. 13

Coloro ai quali spetta il diritto al voto possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge.

La delega può essere notificata in via elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante l'invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante cui all'art. 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 14

La presidenza dell'assemblea è affidata al Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza od impedimento ad altro amministratore nominato dall'assemblea stessa.

Art. 15

Il diritto di intervento all'adunanza e la regolarità delle rappresentanze sono constatati dal Presidente dell'assemblea, il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 16

Il Presidente dell'Assemblea è assistito nel suo ufficio da un segretario scelto dagli intervenuti anche fra i non soci.

Per le assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto da un Notaio ed in tale circostanza l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art.17

La costituzione dell'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida se sono intervenuti in proprio o per delega tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. La costituzione dell'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è valida qualunque sia il capitale presente. In caso di unica convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Art. 18

La costituzione dell'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione, è valida con l'intervento di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino più della metà del Capitale Sociale, in seconda convocazione più di un terzo del Capitale Sociale ed in terza convocazione più di un quinto del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. In caso di unica convocazione, l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Art.19

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 20

Il processo verbale constatante le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, e, se nominati, anche dagli scrutatori.

Art.21

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio composto da tre a undici membri anche non soci determinati ed eletti dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste sono messe

a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, ovvero due per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 21 deve assicurare che il genere (maschile o femminile) meno rappresentato ottenga almeno un terzo ("Quota Piena"), ovvero, ove applicabile, un quinto ("Quota Ridotta"), degli amministratori eletti. A tal fine, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di amministratori del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"),

viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse.

La Lista di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta. In particolare, nel caso in cui la composizione del consiglio di amministrazione, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista di Maggioranza, del genere (maschile o femminile) del candidato nominato dalla Lista di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di amministratori da eleggere.

Qualora la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata con voto di lista, secondo quanto previsto nel presente articolo, per qualsiasi ragione, si procederà con le modalità e le maggioranze di legge fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile

e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.

Gli amministratori durano in carica fino al giorno della presentazione all'assemblea del bilancio annuale del terzo esercizio sociale della loro amministrazione. Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica, quando venga a mancare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza necessario per legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendo tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte l'amministratore o gli amministratori cessati e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro amministratore indipendente.

Analogamente, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il consiglio di amministrazione nominerà come sostituti candidati appartenenti allo stesso genere (maschile o femminile) degli amministratori cessati, in maniera tale che sia sempre assicurato il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di amministratori appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di Maggioranza o dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso prescelto che, a seconda dei casi, sia qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti dalla legge e/o appartenga allo stesso genere (maschile o femminile) degli amministratori cessati.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di altri

amministratori o alla riduzione del numero dei consiglieri. Gli amministratori così nominati dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso prescelto qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, alla data della quale decadranno anche tutti gli altri amministratori, e si dovrà quindi procedere alla ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione con voto di lista. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio decade; gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto sociale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 22

I membri del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a cagione del loro ufficio.

Art. 23

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta dopo la nomina elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora tale carica non sia conferita dall'assemblea dei soci in conformità al precedente art. 21.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi a qualsiasi autorità ed in qualunque grado di giurisdizione, comprese quelle di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti e periti;
- b) presiede e dirige le adunanze del Consiglio e

le assemblee sociali;

c) esercita tutte le altre funzioni in quanto delegate dal Consiglio ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Art.24

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio, ad eccezione del poteri di convocare l'Assemblea dei Soci, che può essere esercitato da almeno due dei suoi componenti

Art.25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento da un Amministratore Delegato (se nominato) presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea o in qualsiasi altro Stato presso cui abbia sede una delle società facenti parte del Gruppo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica spedito ai componenti del Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica spedito almeno due giorni prima della data fissata.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno.

La convocazione è ritenuta comunque valida quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o video-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Su tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente assieme al Segretario onde consentire la stesura del relativo verbale.

Art. 26

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano per età, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dall'Amministratore Delegato più anziano per età, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Consiglio, regolarmente convocato, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli amministratori convenuti e legittimati al voto. Gli Amministratori in conflitto di interessi, sono computati ai fini del calcolo del solo quorum costitutivo della seduta consiliare.

Art. 27

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia per la gestione ordinaria che straordinaria della società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea straordinaria nell'ipotesi il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure

che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, ivi inclusa l'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il tutto nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in occasione delle riunioni consigliari e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate e in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, ovvero che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione, con quei criteri che considererà più rispondenti al miglior interesse sociale, può:

a) affidare in tutto o in parte proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri, i quali agiranno con titolo di amministratori delegati, determinandone i poteri; la carica di amministratore delegato è compatibile con quella di Presidente della società. Gli Amministratori Delegati danno informativa, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., almeno ogni tre mesi;

b) affidare speciali incarichi e rappresentanze ad uno o più amministratori in uno o più affari sociali in cui la società sia interessata;

c) nominare nel proprio seno un comitato esecutivo determinandone, nei termini consentiti dal-

la legge, l'attribuzione, nonché le modalità di funzionamento;

d) affidare la parte esecutiva delle operazioni sociali ad uno o più direttori.

e) nominare comitati, privi di rilevanza esterna, eleggere i relativi componenti scegliendoli fra i consiglieri stessi, stabilirne le finalità nonché determinare i relativi regolamenti.

f) nominare uno o più Vice Presidenti, determinandone le relative funzioni.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente e, ove nominato ciascun Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri ad essi conferiti, hanno la facoltà di nominare procuratori ad negotia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Art. 30

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci vengono nominati dall'Assemblea in conformità a quanto di seguito stabilito.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati vengono elencati mediante un numero progressivo.

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta (così come definite nel precedente articolo 21).

Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'al-

tra per i candidati alla carica di sindaco sup-

plente. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigente e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla Legge.

Gli azionisti proponenti devono almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento:

- depositare presso la sede della società le liste, predisposte nel rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere, e sottoscritte da coloro che le presentano;

- presentare e/o recapitare presso la sede della società la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste;

- depositare un'esauriente informativa sulle ca-

ratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

- depositare una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi;

- depositare le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per le rispettive cariche.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi ed uno supplente, dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra la prima e la seconda lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta come prima lista, la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti; qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale.

La lista che ha ottenuto il voto del maggior numero di soci o l'unica lista (a seconda dei ca-

si) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere. In particolare, ove la composizione dell'organo di controllo determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, del genere del candidato nominato dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Sindaci da eleggere.

Nel caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza risulteranno eletti i primi tre sindaci effettivi e i primi due sindaci supplenti dalla lista presentata dalla maggioranza.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza, ovvero, in caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista presentata dalla maggioranza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentrerà il sindaco supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, ed avente la funzione di presidente del Collegio Sindacale, gli subentrerà, con la medesima funzione di presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente in carica eletto nella medesima lista.

In ogni caso, se e fino a quando necessario, il sindaco subentrante dovrà essere designato in modo tale da assicurare la presenza nel Collegio Sindacale della proporzione tra generi (maschile o femminile) sulla base della Quota Piena ovve-

ro, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato

Qualora non sia presentata alcuna lista ovvero in caso di irregolare presentazione di tutte le liste, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota ridotta di Sindaci da eleggere.

Per la nomina dei sindaci non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista.

I sindaci sono retribuiti con un assegno fisso determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Infine con riferimento alle modifiche di cui sopra di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega con esclusione dei soli atti non delegabili per legge, mandato ed ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte, non sostanziali, che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato.

Art. 31

Ciascun sindaco può procedere individualmente a tutti quegli atti di ispezione e di sorveglianza che ritenga opportuni.

Art. 32

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto ai sensi degli artt. 2403 e

2403-bis C.C. e riferiranno sui loro accertamenti nella loro relazione da redigere nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale può avvalersi di propri ausiliari e, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.

L'informazione degli Amministratori al Collegio Sindacale stabilita dall'art. 150 del D. Lgs numero 58 del 24 febbraio 1998, viene data con periodicità almeno trimestrale, anche in forma orale.

Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonchè procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa del Presidente.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le riunioni e le iniziative anche individuali di ispezione e controllo anche tramite ausiliari, devono risultare da processo verbale.

Art. 33

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio, corredandolo di una relazione sulla situazione della società

e sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, osservando le disposizioni stabilite dalla legge.

Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente della Società, preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis D.Lgs. n. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il preposto dovrà possedere:

- una esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;
- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Art. 34

Gli utili netti verranno destinati:

- a) per il cinque per cento alla riserva legale, fino a quando questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) per il resto agli azionisti, salva diversa destinazione da parte dell'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 bis del Codice Civile, ricorrendone tutte le condizioni di legge.

Art. 35

Il recesso dalla società è ammesso soltanto nei casi in cui la legge lo dispone in modo inderogabile ferme le limitazioni stabilite dal presente statuto.

Art. 36

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori specificandone i poteri.

Art. 37

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, oppure tra la Società e gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, oppure tra gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, relativa e/o inerente al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la Società.

Art. 38

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di Legge.

F.TO. ENRICO CARRARO

F.TO. DOTT. CARLO ALBERTO BUSI NOTAIO (SIGILLO)